

ROTTAMAZIONE QUATER

DS6901 DS6901

**Il ripescaggio
dei decaduti
ufficialmente
al via: aperto sul
sito delle Entrate
il canale online
per trasmettere
le istanze
di riammissione**

Mandolesi a pag. 31

Dopo la riammissione sospesi gli obblighi di precedenti rateizzazioni

DI GIULIANO MANDOLESI

Una volta presentata la domanda di riammissione alla rottamazione sono sospesi fino alla data di versamento della prima (o unica) rata del 31 luglio 2025, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

In ogni caso, la quota capitale dei versamenti effettuati dopo la decadenza della rottamazione sarà tenuta in considerazione nel nuovo importo dovuto a titolo di "riammissione" alla definizione agevolata.

Queste sono le principali informazioni contenute nelle faq pubblicati ieri dall'agenzia delle entrate riscossione in occasione dell'apertura dei canali telematici per la trasmissione delle istanze di riammissione alla rottamazione quater delle cartelle.

Chi aveva dilazionato i debiti oggetto di decadenza dalla rottamazione.

Molti contribuenti con rottamazioni decadute, indotti dalla repentina attività di recupero del riscossore, hanno richiesto piani di dilazione ordinari sui citati carichi per procedere con il pagamento in forma rateale del debito residuo iniziando anche a pagare le prime rate.

L'agenzia delle entrate riscossione, nella faq n.7, proprio in merito alla citata casistica, ha specificato che una volta presentata la domanda di riammissione alla rottamazione quater, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla rottamazio-

ne-quater sono automaticamente revocate.

Inoltre nella faq n.6 ha ulteriormente indicato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata (quello ottenuto grazie alla riammissione) terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario (quindi anche versati con dilazioni ordinarie) con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Lo stop delle attività di riscossione.

Nella faq n.8 viene ribadito quanto in realtà già presente in tutte le rottamazioni ovvero che una volta presentata la domanda, in questo caso di riammissione, l'agenzia delle entrate, limitatamente ai carichi presenti nell'istanza, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo).

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

— © Riproduzione riservata — ■

